



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29 DEL 24/02/2022

RICORSO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE PER CASSAZIONE NOTIFICATO IN DATA 03/02/2022 (PROT. 4244/2022) PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA NR. 1753/2021 - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO ALESSANDRO ROMERIO.

L'anno duemilaventidue , il giorno ventiquattro , del mese di Febbraio , alle ore 16:00, nella sala Giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	FORONCHI FRANCA	Sindaco	P
2	BELLUZZI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	GABELLINI CLAUDIA	Assessore	P
4	ROMEO NICOLA ANTONIO	Assessore	P
5	UGOLINI ENRICO	Assessore	A
6	VACCARINI FEDERICO	Assessore	P

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

La Sindaca, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 41 (proponente: GABELLINI CLAUDIA) predisposta in data 23/02/2022 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 24/02/2022 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 04 Dott VOLPINI ANDREA / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 24/02/2022 dal f.f. Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott GADDI BALDINO/ArubaPEC S.p.A_ ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 41

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 41 del 23/02/2022

RICORSO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE PER CASSAZIONE NOTIFICATO IN DATA 03/02/2022 (PROT. 4244/2022) PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA NR. 1753/2021 - CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO ALESSANDRO ROMERIO.

Assessore competente: GABELLINI CLAUDIA

Settore proponente: SETTORE 04

Dirigente responsabile:

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- da notizie apparse sulla stampa locale, nel novembre del 2010, si apprendeva che la Banca OMISSIS aveva avviato la procedura esecutiva per la vendita di n. 11.007 azioni della società "Romagna Acque – Società delle Fonti s.p.a.", rappresentate dal titolo nominativo n. 7299 di proprietà del Comune di Cattolica, già concesse in pegno alla medesima Banca a garanzia del debito della Fondazione "Regina Maris";

- con Deliberazione del Commissario prefettizio n. 5 del 30.11.2010 il Comune decideva di promuovere nei confronti della Banca OMISSIS ogni più opportuna azione volta ad ottenere una pronuncia di accertamento negativo del diritto di procedere alla vendita delle azioni di Romagna Acque s.p.a. detenute in pegno dalla suddetta banca, nonché la sospensione della procedura esecutiva attivata ai sensi dell'art. 2797 Codice Civile, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

- con atto di citazione notificato in data 06.1.2010 il Comune di Cattolica proponeva innanzi al

Tribunale di Cesena formale opposizione alla vendita, ai sensi dell'art. 2797 Codice Civile, con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 615 comma 1 e art. 669-sexies c.p.c., chiedendo: a) in via preliminare, la sospensione degli effetti della procedura attivata ai sensi dell'art. 2797 c.c. dalla banca per la vendita delle suddette azioni; b) nel merito dell'opposizione proposta, l'accertamento e la dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento notificata in data 11.08.2007 al Comune di Cattolica, quale terzo datore di pegno, nonché degli atti con cui la Banca aveva attivato la procedura esecutiva per la vendita delle azioni, accertando e dichiarando l'insussistenza dello *ius vendendi* della Banca; c) la condanna della banca alle spese di lite;

- il procedimento veniva iscritto al R.G. n. 2325/2010 ed assegnato al G.O.T. Dott.ssa Cocchi, con 1^ udienza fissata per il 18.03.2011;

- si costituiva in giudizio la banca, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della vendita e dell'opposizione, siccome inammissibili e/o infondate;

- con sentenza n. 314/2012 depositata in data 31.07.2012 il Tribunale di Forlì – sezione distaccata di Cesena – in persona del Giudice monocratico dott.ssa Cocchi, così decideva: *“P.Q.M. Il Giudice definitivamente pronunciando ogni ulteriore eccezione disattesa e reietta accoglie l'opposizione di parte attrice liquidando le spese del giudizio a carico di parte convenuta che vengono così liquidate: E 4.000,00 a titolo di competenze e spese, E 4.000,00 per onorari oltre accessori;*

- con atto notificato al Comune di Cattolica presso il domicilio eletto in data 13.09.2012 la Banca OMISSIS proponeva appello innanzi alla Corte di Appello di Bologna avverso la predetta sentenza;

- i motivi del suddetto appello: *“I – Violazione dell'art. 158 c.p.c.”; “II – Violazione dell'art. 132, c. 2 n. 4 c.p.c.”; “III – Violazione dell'art. 112 c.p.c.”; “IV – Violazione degli artt. 1418 e seguenti Cod. Civ.”; “V – Infondatezza della domanda di accertamento dell'insussistenza dello *ius vendendi*”; “VI – Violazione o falsa applicazione degli artt. 2797 c. 1, 480 e 481 c.p.c. e dell'art. 12 Disp. Prel. c.c.”;*

- le conclusioni così testualmente rassegnate dall'appellante: *“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, per tutte le ragioni così come esposte nella narrativa del presente atto, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Forlì, sez. distaccata di Cesena n. 314/2012 e, per l'effetto, rigettare integralmente tutte le domande proposte dal Comune di Cattolica contro la OMISSIS siccome infondate. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio e condanna del Comune di Cattolica, in persona del Sindaco pro-tempore, a restituire la somma di € 9.152,42 pagata dalla OMISSIS per le spese legali del primo grado di giudizio.”;*

- il procedimento si concludeva con sentenza n. 1753/2021 con la quale la Corte di Appello di Bologna rigettava l'appello e condannava il ricorrente al pagamento delle spese legali;

Vista la sentenza n. 1753/2021;

Visto il ricorso per Cassazione notificato avverso la sopracitata sentenza in data 03/02/2022 assunto al prot. Ente al nr. 4244/2022

RITENUTO necessario ed opportuno resistere nel suddetto giudizio d'appello al fine di opporsi alle pretese giudiziali dell'appellante e sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto con nota prot. 6631/2022 del 23/02/2022 dall'Avv. Alessandro Romerio con sede in Pesaro Via Diaz nr. 24, con il quale il legale ha proposta un compenso

pari ad € 19.051,50 oltre spese generali e Cpa per un totale di € 22.787,00 per il procedimento di cui trattasi;

RILEVATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della Legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii";
- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016.

RILEVATO che, l'Avvocato Romerio, possiede comprovata esperienza quale patrocinatore in Cassazione, si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo trasmesso con nota prot. 6631/2022 depositato agli atti d'ufficio;

VALUTATO che l'avvocata Alessandra Vita non è patrocinante in Cassazione e non può pertanto costituirsi in giudizio;

CONSIDERATA la pregressa e proficua collaborazione dell'Avvocato Romerio con l'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica in convenzione con il Comune di Gabicce Mare, del quale faceva parte l'Avvocato Alessandra Vita patrocinatore del precedente grado di giudizio, che ha consentito al legale di acquisire conoscenza della materia oggetto della controversia;

VISTI i termini molto ristretti per costituirsi in giudizio che non consentirebbero ad altri legali, all'oscuro della vicenda, di istruire in modo efficace la pratica;

VALUTATO inoltre l'ingente valore della controversia;

RITENUTO, quindi, in questo caso che l'affidamento diretto a un professionista di comprovata esperienza non iscritto all'elenco come disciplinato dall'art. 4 dell'avviso per la formazione di un elenco di avvocati di cui alla determina 507/2016, in questo caso sia rispondente ai principi di efficienza ed efficacia e quindi migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico, stante anche la complessità del procedimento giudiziale e il valore della controversia;

DATO ATTO che i parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e con le condizioni previste ;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere gli interessi dell'Amministrazione comunale, presentare il citato ricorso, conferendo incarico di patrocinio legale all'Alessandro Romerio, con sede in Pesaro Via Diaz nr. 24;

VISTI ggli artt. 6 e 50 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "...l'Ente di costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

P R O P O N E

- 1) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art.47 dello Statuto Comunale;
- 2) di conferire direttamente all'Avv. Alessandro Romerio, con sede in Pesaro Via Diaz nr. 24, P.I. 02085850416 per i motivi esposti in narrativa che si danno interamente richiamati e trasfusi, l'incarico patrocinio legale esposto in narrativa;
- 3) di dare atto che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa prot. 6631/2022 depositato agli atti d'ufficio (Euro 19.051,50 oltre spese generali e Cpa per un totale di € 22.787,00), oltre spese di domiciliazione,
- 4) di dare atto che le spese di domiciliazione ammontano come da preventivo preventivo depositato agli atti d'ufficio dell'Avvocato Giovanni Bonaccio con Studio legale in Roma Via Corridoni nr. 15 a € 635,00 complessivi;
- 5) di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;
- 6) di riservare a separato atto del competente Dirigente Servizio Contenzioso Affari Legali i successivi impegni di spesa;
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA SINDACA
FRANCA FORONCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)